

**Incarico di consulenza in materia fiscale-tributaria.
Disciplina e modalità per lo svolgimento dell’incarico professionale.**

Articolo 1

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO

1. L’incarico professionale ad esperto esterno per consulenza in materia fiscale ha natura di prestazione d’opera intellettuale conferita a sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
2. L’incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Ledro.
3. L’Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione i dati in suo possesso inerenti gli argomenti oggetto dell’incarico e l’incaricato si impegna a garantirne la riservatezza.

Articolo 2

OGGETTO DELL’INCARICO

1. L’incarico consiste in un’attività di consulenza in materia fiscale a favore del Comune di Ledro, in seguito denominato “Comune”, ed in particolare:
 - a) collaborazione con i dipendenti comunali del servizio finanziario per l’aggiornamento e l’istruzione sulle norme di carattere fiscale relative ad I.V.A., sostituto d’imposta, I.R.A.P., imposta di registro e altri tributi minori;
 - b) assistenza alla compilazione delle dichiarazioni IVA, IRAP e del sostituto d’imposta – modello 770, dei modelli Intra 12 e Intrastat nonché di altri eventuali adempimenti dichiarativi dovuti per disposizione normativa, sorti anche successivamente al conferimento dell’incarico;
 - c) eventuale trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - d) assistenza e verifica alla corretta tenuta dei relativi registri contabili obbligatori ed altri adempimenti formali;
 - e) assistenza in specifiche problematiche connesse con l’attività del servizio finanziario anche attraverso visite periodiche concordate;
 - f) pareri su quesiti richiesti a mezzo telefono, fax, posta elettronica, ecc., da fornire, di norma, salvo giustificato motivo, al massimo entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta medesima;
 - g) invio periodiche circolari di studio per aggiornamenti tributari;
 - h) disponibilità, previo affidamento di separato incarico, ad assistere o rappresentare il Comune in sede di contenzioso di materia fiscale.

Articolo 3

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO

1. Le richieste di consulenza di cui all’articolo 2, comma b), e) e f), senza limiti numerici, dovranno essere evase per iscritto a mezzo fax o posta elettronica. Per semplici ed urgenti problematiche potranno essere richieste consulenze telefoniche. Nell’ambito dell’incarico si intendono inoltre previsti degli incontri preconcordati presso il Comune, nel numero minimo di tre annuali, che

potranno essere riservati anche ad attività di aggiornamento del personale dipendente nelle materie oggetto dell’incarico descritte nel precedente articolo 2.

Articolo 4 COMPENSO

1. Il compenso sarà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, in due rate semestrali posticipate.
2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato del regolare svolgimento degli obblighi contrattuali ed avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
3. I termini di cui al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga contestata o risulti fiscalmente irregolare.

Articolo 5 SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto di affidare tutta o parte dell'attività oggetto di incarico in subappalto.

Articolo 6 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

1. Il contratto di consulenza professionale fra il Comune e il professionista produrrà gli effetti suoi propri a decorrere dalla data di stipula dello stesso da parte di entrambe le parti interessate.

Articolo 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà, consentita dall'articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il professionista non svolga con diligenza e competenza l'incarico affidato. La risoluzione avviene previo contraddirittorio formale tra le parti, esperito il quale senza buon esito, seguirà comunicazione scritta indicante la motivazione della risoluzione stessa.
2. Qualora il Comune eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1 spetta al professionista il compenso annuo proporzionato al numero dei mesi interi antecedenti la data di risoluzione, senza diritto ad ulteriori indennizzi.

Articolo 8 PENALI

1. In adempimento a quanto previsto dall'art. 39-octies della L.P. n. 23/1990, verrà applicata una penale di euro 150,00 per ogni ritardo, senza motivata giustificazione, conseguente al mancato rispetto del termine di 2 giorni lavorativi stabilito dall'articolo 2 lett. f) del disciplinare per il rilascio dei pareri sui quesiti posti.

2. Resta comunque salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale danno subito o della maggiore spesa sostenuta in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

Articolo 9
CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che eventualmente insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Servizio Finanziario e il professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione la definizione della controversia è devoluta all’Autorità giudiziaria competente.
2. Foro competente in materia è in ogni caso quello di Rovereto.

Articolo 10
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti del Codice civile.

Articolo 11
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.